



# COMUNE DI SAGRON MIS

- Provincia di Trento -

## **REGOLAMENTO D'USO PER IL GODIMENTO DEI BENI DEMANIALI DEL COMUNE DI SAGRON MIS BENI D'USO CIVICO**

## **CAPO I° - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Richiami normativi**

1. Il godimento delle terre assegnate al Comune di Sagron Mis e rientranti nella categoria a) dell'art. 11 della legge 16.06.1927 n. 1766 sul riordinamento degli usi civici e cioè terre convenientemente utilizzabili come bosco e come pascolo permanente, saranno godute dagli aventi diritto, in base alle norme del presente Regolamento, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della L.P. 14.06.2005 n° 6, nonché a norma di vecchie consuetudini.

### **Art. 2 – Ambito territoriale di applicazione**

Le terre rientranti nella categoria suindicata, e oggetto del presente Regolamento, sono quelle specificatamente indicate nel Decreto del Commissariato per la liquidazione degli Usi Civici della Venezia Tridentina, emesso in forza dell'art. 42 del R. D. 26 febbraio 1928 n. 332, in data 30 luglio 1941 n. 1834/41.

### **Art. 3 - Diritti d'uso civico riconosciuti**

I diritti della popolazione sulle terre suddette sono i seguenti:

1. diritto di pascolo con ogni sorta di bestiame svernato in Sagron Mis;
2. diritto di legnatico da fuoco e da fabbrica per uso interno e diritto per la cottura della calce;
3. diritto di stramatico;
4. diritto di cavare sassi e sabbia per uso interno;
5. diritto di taglio dell'erba.

### **Art. 4 - Requisiti per il godimento**

1. Il godimento delle terre secondo le disposizioni dell'art. 2 della L.P. 14.06.2005 n. 6 e del presente Regolamento, spetta ai residenti iscritti all'anagrafe della popolazione residente del Comune di Sagron Mis.
2. In esecuzione alla servitù esistente sul patrimonio comunale d'uso civico viene esteso per diritto reale a tutti i masi situati nel comune catastale del Comune anche se di proprietà di persone non aventi la residenza nel Comune, purchè coltivino o facciano regolarmente la manutenzione ambientale (intesa come il mantenimento dei prati o dei pascoli e l'esecuzione di tutte quelle opere necessarie a evitare il degrado del territorio) del fondo di pertinenza al rustico.
3. Non sarà concesso alcun contributo in denaro in sostituzione del godimento del diritto dei beni ad Uso Civico.

### **Art. 5 - Ampiezza del diritto**

1. L'ampiezza del diritto è determinata e limitata da un lato dal fabbisogno familiare e dall'altro dal numero degli utenti e dalle disponibilità effettive delle terre, compatibilmente con le prescrizioni delle leggi forestali vigenti e del Piano di Gestione Forestale Aziendale.
2. I diritti della popolazione non potranno eccedere, per disposizione di legge, gli usi considerati essenziali e cioè quelli stabiliti dall'art. 1021 del Codice Civile (*Uso*) - *Chi ha il diritto d'uso di una cosa può servirsi di essa e, se è fruttifera, può raccogliere i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia.*

### **Art. 6 - Nucleo familiare**

1. Per "nucleo familiare", ai fini del presente Regolamento, si intende quello risultante dalla scheda di famiglia all'anagrafe comunale; per capofamiglia s'intende l'intestatario della scheda di famiglia.
2. Il diritto viene esercitato, per conto di tutti i componenti il nucleo familiare, dal capofamiglia.

## **Art. 7 - Corrispettivi per l'esercizio del diritto d'uso civico**

1. L'esercizio del diritto d'uso civico è gratuito.
2. Il Comune per sopperire alle spese di amministrazione, al pagamento delle imposte, alla sorveglianza ed esecuzione di lavori di ordinaria coltura e manutenzione, potrà imporre agli utenti un corrispettivo per l'esercizio degli usi consentiti.
3. Per le richieste inerenti il diritto di uso civico di legname da opera il Consiglio comunale provvederà di anno in anno a determinare il corrispettivo; nel caso non venga effettuata nessuna delibera verrà applicato il corrispettivo nella misura del 20% del valore attualizzato del legname, ottenuto dal valore medio ponderato al metro cubo dei lotti venduti dal Comune nell'anno precedente a quello dell'assegno.
4. Per le richieste inerenti il diritto di uso civico di legna da ardere non verrà applicato nessun corrispettivo, ad eccezione del rimborso delle eventuali spese vive sostenute per la preparazione e il trasporto dei prodotti boschivi.

## **Art. 8 - Domanda di Uso Civico**

1. Chi intende usufruire dei diritti di Uso Civico dovrà presentare apposita domanda all'amministrazione comunale usufruendo del modulo predisposto, entro il 31 dicembre di ogni anno. Le domande presentate in ritardo saranno evase alla successiva scadenza temporale, salvo i casi di eventi calamitosi.
2. Nessuno potrà esigere assegni di legname o legna per recuperare consumo di materiali legnosi propri, usati prima di fare la domanda.
3. La domanda di uso civico per legname da opera deve essere presentata nel periodo di validità della Concessione edilizia o altro titolo autorizzativo originario e comunque entro un anno dalla data di inizio lavori della licenza principale.
4. Coloro che, pur non residenti, stanno costruendo o ristrutturando la prima casa di abitazione, potranno richiedere l'Uso Civico qualora divengano censiti entro un anno dalla data di fine lavori della licenza principale.
5. Per i lavori soggetti ad autorizzazione edilizia vale il progetto approvato dalla Commissione Edilizia Comunale e dal Sindaco. Il fabbisogno verrà determinato sulla scorta dei disegni presentati e su sopralluogo del Custode Forestale.
6. Le domande degli aventi diritto sono raccolte ed istruite dal Presidente della Commissione, che si avvale del Custode Forestale quale responsabile del provvedimento e saranno sottoposte a deliberazione dalla Commissione comunale Usi Civici, tenendo conto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.
7. Contro la decisione della Commissione è ammesso ricorso entro 30 giorni alla Giunta comunale.

## **Art. 9 - Commissione comunale Usi Civici**

1. Per il controllo della gestione amministrativa è istituita una Commissione comunale Usi Civici composta dai seguenti membri:
  - a) Sindaco, con funzione di Presidente della Commissione;
  - b) Giunta comunale;
  - c) Custode Forestale comunale, con funzione anche di segretario;
  - d) Addetto boschivo.
2. Alla suddetta Commissione spetta:
  - a) valutare se il richiedente ha effettivamente diritto all'Uso Civico a norma del presente Regolamento;
  - b) per particolari casi, su segnalazione del Custode Forestale, recarsi in sopralluogo per verificare se esistano le circostanze e le necessità perché tali prodotti possano essere concessi;
  - c) vigilare e controllare l'effettivo uso del prodotto assegnato secondo il presente Regolamento.
4. Di norma le relazioni tecniche sui progetti di stabili ed i relativi controlli sul posto vengono eseguiti dal Custode Forestale, che relazionerà le richieste e i relativi rilievi alla Commissione.
5. La Commissione rimane in carica per tutta la durata del mandato del Consiglio comunale.
6. La Commissione si riunisce di norma una volta all'anno, entro il 20 gennaio. Per cause di urgenza può essere convocata dal Presidente anche in seduta straordinaria.

## **Art. 10 - Accertamento delle domande**

1. La Commissione comunale Usi Civici, per il tramite della Giunta comunale, esegue tutti gli accertamenti necessari sia per decidere in merito alle richieste, sia per controllare successivamente l'effettivo impiego dei materiali concessi.
2. Se un censito non permette ai delegati dell'Amministrazione comunale di entrare negli stabili di sua proprietà per controllare il fabbisogno di legname insinuato o per accertare il regolare impiego di quello assegnato in precedenza, si riterrà che il fabbisogno non esista ovvero che l'impiego non sia avvenuto. In tal caso non si provvederà all'assegno del materiale, o nel caso di materiale già assegnato, al pagamento del valore attualizzato del legname.

## **CAPO II USO CIVICO DI LEGNATICO**

### **Art. 11 - Tipologia**

- 1 L'uso civico di legnativo contempla due suddivisioni generali:
- a) diritto di legname da opera;
  - b) diritto di legna da ardere.
2. Solo quando siano soddisfatte le richieste di legname da opera e di legna da ardere degli aventi diritto il Comune potrà procedere agli assegni di prodotti legnosi da porre in vendita sul libero mercato.
  3. Non verrà concessa legna da ardere o legname da costruzione per uso interno per l'esercizio di attività industriali, commerciali, artigianali o speculative, e neppure per i fabbisogni delle aziende agricole che esulano dall'ordinaria manutenzione.

### **A) DIRITTO DI LEGNAME DA OPERA**

#### **Art. 12 - Generalità**

1. I fabbricati per i quali l'avente diritto, limitatamente alla quota di proprietà, può chiedere l'assegnazione di legname per costruzione o manutenzione sono:
  - a) casa dove risiede stabilmente o intende risiedere nei limiti stabiliti dall'art. 8 comma 4;
  - b) masi e rustici adibiti al ricovero del bestiame e alla conservazione dei prodotti agricoli;
2. La costruzione di qualsiasi edificio ad uso di abitazione o rustico, dentro o fuori dal centro abitato, deve essere fatta per quanto possibile in muratura, limitando l'impiego di legname alla costruzione delle travature dei tetti, dei solai, dei serramenti e dei poggioni, omettendo sempre la copertura a scandole delle case di abitazione.
3. Non verrà assegnato l'Uso Civico per le case di seconda abitazione.
4. Dell'assegnazione dell'Uso Civico per la fattispecie di cui al presente articolo si potrà beneficiare una sola volta ogni 30 (trenta) anni, con effetto retroattivo dalla data di approvazione del presente Regolamento, ed essa non sarà ripetuta salvo i casi di comprovata necessità, quali eventi calamitosi imprevedibili.
5. Qualora il proprietario ceda o dia in uso a qualsiasi titolo l'immobile fatto oggetto di assegnazione di legname di Uso Civico a persone non residenti, ciò comporta il rimborso del beneficio ottenuto dal Comune secondo il valore attualizzato del legname. Quest'onere si estingue dopo dieci anni.

#### **Art. 13 - Casa di abitazione**

1. Per casa di abitazione si intende la dimora dove il richiedente risiede o intende risiedere, nei limiti stabiliti dall'art. 8 comma 4.
2. Il titolare del diritto può ottenere un quantitativo di legname da opera per la costruzione dell'abitazione della propria famiglia, qualora ne sia all'atto di richiesta sprovvisto o sia proprietario di un'abitazione con superficie abitabile minima inferiore agli standard di cui alla normativa provinciale vigente.

4. Il quantitativo massimo di legname tondo da assegnare in bosco è quello riferito all'abitazione avente la superficie di mq 120, dovrà essere calcolato in base all'effettivo fabbisogno, e per ogni unità abitativa non potrà superare in ogni caso i seguenti metri cubi:

- 30 (trenta) in caso di abitazione unifamiliare;
- 20 (venti) in caso di abitazione bifamiliare;
- 15 (quindici) in caso di abitazione con 3 o 4 appartamenti;
- 10 (dieci) in caso di abitazioni con più di 4 unità abitative, o per edifici atti a svolgere abitazione e sede di attività commerciale, artigianale o comunque lavorativa in proprio, limitatamente all'unità abitativa;

### **Art. 14 - Masi**

1. Per maso si intende un edificio rustico, adibito al mantenimento del fondo circostante o dallo stesso servito, fuori dal centro abitato. Per mantenimento si intende lo sfalcio annuale del fondo di pertinenza del maso, della superficie minima di 2000 mq, affinché tutta la superficie falciabile con mezzi meccanici e possibilmente anche a mano, venga mantenuta a prato.

2. Qualora detto fondo divenga incolto, boscato o comunque non venga mantenuto a prato, l'edificio perde tutti i diritti d'Uso Civico, non configurandosi così né l'uso agricolo, né la manutenzione ambientale del fondo.

3. Qualora il proprietario decidesse di bonificare un fondo con rustico, anche rudere, trasformandolo in terreno agricolo e sfalciandolo annualmente, a bonifica avvenuta tale rustico avrà ancora diritto ad Uso Civico.

4. Tale diritto non si applica nei casi in cui i masi si siano trasformati di fatto negli anni in case di seconda abitazione.

5. Per i masi, ovvero costruzioni rustiche (casera e tabià) con i relativi fondi coltivati, sarà concesso il legname tondo in bosco per l'ordinaria manutenzione, intesa come la normale sostituzione con buona economia delle parti in legno deperite o vetuste, e per la straordinaria manutenzione, intesa come la completa ristrutturazione o rifacimento.

6. Il quantitativo massimo di legname tondo in bosco da assegnarsi per maso è di 20 (venti) metri cubi.

7. Il venir meno dell'uso agricolo e della manutenzione ambientale del fondo del maso fatto oggetto di assegnazione di legname di Uso Civico, comporta il rimborso del beneficio ottenuto dal Comune secondo il valore attualizzato del legname. Quest'onere si estingue dopo dieci anni.

8. La non osservanza di uno dei commi del presente articolo comporta il rimborso del beneficio ottenuto dal Comune mediante il pagamento del valore attualizzato del legname.

### **Art.15 - Strutture accessorie**

1. Per strutture accessorie si intendono i manufatti edilizi minori che sono complementari allo svolgimento di funzioni produttive non a carattere imprenditoriale. Ai fini del presente Regolamento si intendono strutture accessorie le legnaie, i barchi, e i garage.

2. Il quantitativo massimo di legname tondo in bosco verrà commisurato alle esigenze di progetto e concesso solo dopo l'ottenimento delle autorizzazioni previste dalle vigenti Leggi urbanistiche, e non potrà in ogni caso eccedere i 10 (dieci) metri cubi.

3. L'uso civico per strutture accessorie potrà essere richiesto da ogni cittadino residente e proprietario del fondo per una sola struttura accessoria in un arco temporale di 30 (trenta) anni.

4. La non osservanza di uno dei commi del presente articolo comporta il rimborso del beneficio ottenuto dal Comune mediante il pagamento del valore attualizzato del legname.

### **Art. 16 - Eccedenze ai normali bisogni**

1- Qualora un censito necessiti di legname da opera che esuli dall'uso civico, può farne domanda al Comune che potrà concedere l'assegno di piante secche o divelte (*piante sparse*) poste in siti lontani e non commercialmente sfruttabili. Questa attività è tesa al conseguimento della migliore utilizzazione economica dei beni di uso civico (art. 13 L.P. 14.06.2005 n° 6).

La quantità concessa e il prezzo del legname verrà di volta in volta stabilito dal Comune su specifica relazione del Custode Forestale, al quale è demandata la sorveglianza delle operazioni e la misurazione del materiale legnoso ricavato.

### **Art. 17 - Calcolo del quantitativo di legname**

1. Ai fini del presente regolamento con il termine “legname” si intende tutto il legname impiegato effettivamente per la costruzione o manutenzione di edifici, sia esso impiegato allo stato tondo (come ad esempio per la costruzione di baite a stelari) che segato; con il termine “legname tondo in bosco” si intende il legname effettivamente assegnato in bosco.
2. Il fabbisogno del legname occorrente sia per travatura, sia per tavolame, sarà soddisfatto con l’assegno del legname tondo in bosco, conteggiando l’aumento per sfrido di segazione, sul fabbisogno segato, del 25 (venticinque) %. Nel caso di impiego di legname rotondo negli edifici (stelari) la riduzione per sfrido di segazione non verrà applicata.
3. Il legname segato da impiegare nelle coperture degli edifici verrà calcolato dalla somma dei seguenti parametri:
  - a) calcolo della grossa orditura ( struttura portante della copertura, esclusi i correnti) calcolando la sezione a metà trave per la lunghezza dello stesso;
  - b) calcolo della piccola orditura (correnti, tavolato e listelli sottotegola) ottenuto dalla moltiplicazione della superficie in metri quadri della copertura per i seguenti coefficienti:
    - 0,05 per tetto non coibentato;
    - 0,08 per tetto coibentato;
    - 0,11 per tetto a scandole non coibentato;
    - 0,14 per tetto a scandole coibentato
    - 0,06 per sostituzione delle sole scandole.
4. La cubatura del legname che non faccia parte della copertura ma venga impiegata per l’uso strutturale orizzontale in un edificio verrà ottenuta moltiplicando la sezione a metà trave per la lunghezza dello stesso
5. Per le seguenti opere in legno facenti parte degli edifici la cubatura viene calcolata come segue:
  - 0,05 metri cubi a metro quadro per soppalchi interni;
  - 0,1 metri cubi ad elemento per serramenti e porte esterne comprensivi di ante d’oscuro;
  - 0,1 metri cubi per metro lineare per poggiali realizzati completamente in legno;

### **Art. 18 - Obblighi del titolare dell’assegno**

1. Il titolare del diritto d’uso civico potrà permutare il legname ricevuto in bosco al libero commercio, ad esclusione degli “stelari”, che se richiesti dovranno essere impiegati direttamente per la costruzione/ristrutturazione dell'edificio.
2. L'avente diritto, avuto il legname da opera in bosco, ha i seguenti obblighi:
  - a) porre in opera il legname entro tre anni dalla data dell’assegno (o comunque entro i termini previsti nella concessione o autorizzazione edilizia). Trascorso tale termine il legname non utilizzato verrà incamerato dal Comune;
  - b) attenersi alle norme previste dal presente Regolamento, nonché a quelle prescritte dalle leggi forestali ed ambientali;
  - c) provvedere alla pulizia del bosco, delle strade e dei sentieri che utilizza per recarsi ad esercitare il diritto di Uso Civico, secondo le modalità prescritte di volta in volta dal Custode Forestale;
  - d) garantire, non solo durante il lavoro, ma fino al termine, la massima sicurezza del cantiere per evitare danni verso se stesso e verso terzi: ad ogni accesso deve garantire visibilità del cantiere, della segnaletica di lavori in corso e pericolo caduta legname e sassi.

### **Art. 19 - Registro delle assegnazioni di Uso Civico**

1. Il Custode Forestale annota in un apposito registro le assegnazioni di Uso Civico di legname da opera, indicando il titolare del diritto, il fabbricato beneficiario, la data e le motivazioni che hanno dato luogo alla concessione dell’Uso Civico.

## **B) DIRITTO DI LEGNA DA ARDERE**

### **Art. 20 - Titolari e oggetto del diritto**

1. Al percepimento della legna da ardere hanno diritto tutti i soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 4 del presente Regolamento.
2. Non verrà concessa legna da ardere ad uso civico per l'esercizio di attività industriali, commerciali, artigianali o speculative.
3. Secondo gli usi locali la legna è costituita da rami, fascine, cimali, tassi giacenti sul letto di caduta in bosco, piante secche in piedi o divelte poste in siti non raggiungibili e non commercialmente sfruttabili dal Comune, legna proveniente da tagli di sfollo e diradamento.
4. Non si potranno richiedere assegni di legna quando si abbiano scorte sufficienti, provenienti da assegni precedenti, e nemmeno se i fondi di proprietà ne producono a sufficienza.
5. Non sono consentite alienazioni di legna assegnata con Uso Civico, sia dentro che fuori il territorio comunale.

### **Art. 21 - Quantitativo da assegnare**

1. E' demandato al Consiglio comunale il compito di stabilire il quantitativo di legna da assegnare ad ogni singolo capofamiglia, in relazione alla disponibilità delle terre e al numero di richieste.
2. Nel caso non venga stabilito il quantitativo, la legna da ardere verrà assegnata sulla base dell'effettivo bisogno da parte del richiedente.

### **Art. 22 - Assegno della legna da ardere**

1. La legna da ardere viene assegnata dal Custode Forestale, al quale spetta anche la tenuta del registro dal quale emerge la data e la zona di assegno agli aventi diritto.
1. A giudizio della Giunta comunale, la legna occorrente per i bisogni delle famiglie potrà essere fornita dal Comune già preparata sul letto di caduta o in piedi mediante consegna di piante. Nel caso di legna già preparata, la Giunta comunale potrà richiedere il rimborso delle spese sostenute allo scopo.
2. Il Comune, prima di procedere all'assegno di piante in piedi, potrà pretendere che si utilizzino i cascami provenienti dai tagli ad uso commercio e non, anche se posti in zone boschive lontane.
3. Qualora il legname della consegna lo consenta, è permesso al beneficiario di ricavarne assame o travatura, purché lo stesso sia adibito tassativamente all'uso familiare e non comporti ulteriore assegno di legna.
4. L'asportazione di piante verdi, secche in piedi o divelte non è consentita senza l'autorizzazione del Sindaco che ne disciplinerà l'uso tramite il Custode Forestale.
5. Il termine entro il quale dovranno essere espletate tutte le operazioni di taglio ed esbosco della legna è fissato entro il 1° settembre successivo a quello dell'anno di assegnazione. Trascorso tale termine, salvo eventuali proroghe debitamente motivate, l'Amministrazione Comunale disporrà come meglio ritiene delle "consegne di legna" non utilizzate. Nel caso l'avente diritto non utilizzi la legna a lui assegnata, non riceverà per l'anno solare successivo la consegna e potrà riprendere ad esercitare il diritto di legnatice dal secondo anno solare successivo alla data riportata sulla bolletta di autorizzazione.
6. Per i figli prossimi a formare un nucleo familiare la Giunta comunale concederà il quantitativo di legna da ardere necessario per l'anno solare in corso.

### **Art. 23 – Legna per cottura della calce**

1. Oltre alla legna occorrente per i bisogni della famiglia, ogni censito potrà chiedere l'assegno di legna per cuocere calce, sempreché questa gli occorra per costruzione, restauro o manutenzione degli edifici di cui agli art. 12 e 15.

### **Art. 24- Bolletta di autorizzazione**

1. Ad ogni beneficiario di assegno di legname da opera o legna da ardere verrà rilasciata apposita bolletta, con l'indicazione del materiale assegnato, che giustificherà la provenienza del materiale legnoso concesso e ne consentirà il taglio e l'esbosco.

### **Art. 25 - Sorveglianza**

1. L'utente deve attenersi alle norme del presente Regolamento nonché a quelle prescritte dai regolamenti forestali vigenti.
2. Deve, inoltre, provvedere alla pulizia del bosco, delle strade e dei sentieri secondo le modalità prescritte di volta in volta dal Custode forestale.
3. Sorveglianza, controllo ed ispezione sull'effettivo impiego e destinazione del materiale legnoso concesso a qualsiasi titolo, spettano alla Giunta Comunale che si avvarrà allo scopo del Custode forestale.

## ***CAPO III° - USO CIVICO DI PASCOLO***

### **Art. 26- Uso civico di pascolo**

1. I terreni pascolivi dei beni di uso civico sono aperti all'uso civico di pascolo per gli aventi diritto a termine delle leggi vigenti e del presente Regolamento.

### **Art. 27- Utilizzo pascolo tramite Società**

1. Se al pascolo non potranno accedere con regolarità tutti i proprietari di bestiame per la lontananza di esso dal paese o per altre cause, il pascolo potrà essere esercitato, nei modi di cui al presente regolamento, soltanto se lo chiederanno società di agricoltori dalle quali si possa escludere il fine speculativo.
2. A queste società dovranno partecipare tutti gli allevatori del Comune. Società che non comprendano nel loro insieme tutti i proprietari di bestiame, non potranno godere dei pascoli alle condizioni di favore previste per i medesimi in quanto non tutti gli utenti possono godere in egual misura i beni comunali.
3. Verificandosi questa situazione, l'Amministrazione disporrà la sospensione temporanea dell'uso civico e i pascoli saranno concessi in uso a titolo oneroso al miglior offerente, ed il ricavato destinato a spese che gravano all'Amministrazione sui beni d'uso civico.
4. A norma dell'art. 15 della L.P. 14.06.2005 n° 6, la concessione in uso deve in ogni caso prevedere le forme specifiche di utilizzo del bene, il corrispettivo e la durata dell'utilizzo, nonché gli obblighi e le garanzie poste a carico dei soggetti terzi a tutela del bene di uso civico.
5. La concessione è inoltre subordinata all'osservanza delle norme stabilite dall'apposito "disciplinare d'uso delle malghe".

### **Art. 28 - Zone bandite dal pascolo**

1. Sono esclusi temporaneamente dal pascolo di qualsiasi sorta di animali quei terreni sui quali i boschi sono stati sottoposti a tagli generali o parziali o siano in rimboschimento (naturale o artificiale), perchè molto radi, deperienti, danneggiati da incendi o altre calamità e sottoposti al bando dell'Autorità forestale. Così saranno pure escluse quelle plaghe di pascolo nelle quali il cotico erboso vada impoverendosi e ciglionandosi con evidente progressiva distruzione della sua continuità.
2. Tali zone bandite al pascolo sono rese note al pubblico in sede di sessione forestale.
3. La riapertura del pascolo verrà stabilita dalla competente Autorità su proposta dell'Autorità forestale o a richiesta degli interessati.

## ***CAPO IV° - USO CIVICO DI STRAMATICO E DI ERBATICO***

### **Art. 29 - Domanda per la raccolta di stame e di erba**

1. Gli utenti che vogliono procedere alla raccolta di stame e di erba nei boschi comunali, per uso proprio, dovranno fare apposita domanda all'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 8.

### **Art. 30 - Esame domande**

1. In sede di sessione forestale sarà determinato ogni anno in quali zone potrà raccogliersi lo stame e tagliare l'erba, stabilendone i quantitativi massimi e fissandone le modalità.
2. La Giunta Comunale, sulla base delle domande presentate e delle zone ammesse all'utilizzazione, deciderà quali domande possono essere accolte.

### **Art. 31 - Utilizzazione dei prodotti accordati**

1. Lo stame e l'erba accordati per uso interno dovranno essere utilizzati allo scopo per il quale furono richiesti, restando assolutamente vietato ogni altro uso, in particolare l'alienazione a qualsiasi titolo, nel rispetto della normativa vigente.
2. Lo stame raccolto nei boschi di uso civico dovrà essere asportato dal bosco al più tardi entro l'inverno successivo alla raccolta, restando vietato l'ammassamento dello stesso accanto a piante in vegetazione e nei luoghi ove esiste il novellame.
3. Persone trovate nel bosco a raccogliere stame o erba senza la bolletta di autorizzazione o contrariamente alle modalità stabilite, saranno passibili di contravvenzione, anche se aventi diritto.

## ***CAPO V° - RACCOLTA DI PRODOTTI SECONDARI***

### **Art. 32 - Raccolta di semi, trementina e resine**

1. La raccolta di semi forestali, trementina e resine è regolata dalla legge 11/2007 e s.m.
2. I censiti che intendano procedere alla raccolta dei prodotti di cui sopra, dovranno presentare domanda all'Amministrazione comunale che la inoltrerà all'Autorità forestale per le decisioni di competenza con in calce il proprio motivato parere.

### **Art. 33 - Raccolta di funghi, fragole, lamponi e bacche**

1. La raccolta di funghi, fragole, lamponi e bacche è libera a tutti nel rispetto della normativa vigente. Essa però dovrà avvenire senza arrecare danni al soprassuolo boschivo ed in special modo alle colture forestali.

## ***CAPO VI° - DIRITTO DI CARBONIZZAZIONE, ESCAVAZIONE SABBIA E SASSI***

### **Art. 34 - Modalità e limiti**

1. Il diritto di carbonizzazione, estrazione di sabbia e sassi (qualora si tratti di materiale non superficiale) dovrà essere di volta in volta autorizzato dall'Amministrazione Comunale, e dall'Autorità competente a norma delle vigenti disposizioni di legge.
2. L'utente dovrà essere provvisto di apposita bolletta e l'eventuale corrispettivo, stabilito con le modalità di cui all'art. 7, sarà riscosso nelle forme di legge.

## ***CAPO VII° - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI***

### **Art. 35 – Sanzioni**

1. Ogni infrazione alle disposizioni del presente Regolamento sarà punita, oltre al risarcimento del danno verso la parte lesa, nelle misure e modo stabiliti dall'art. 6 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige, L.R. n. 2 del 3 maggio 2018, salvo che le trasgressioni stesse non siano previste da Leggi e regolamenti speciali o non costituiscano violazione al codice penale, in particolare dell'art.627.

### **Art. 36 Rimborso del beneficio ottenuto**

1. L'avente diritto che contravviene alle disposizioni fissate con questo Regolamento o con le leggi forestali, oltre alla penalità di cui all'art. precedente è passibile del sequestro dei beni eventualmente assegnati o sarà soggetto al pagamento del valore attualizzato del beneficio ottenuto.

### **Art. 37 - Sorveglianza**

1. Gli agenti forestali, nonché i custodi e agenti comunali, sono incaricati della vigilanza e dell'applicazione del presente Regolamento.
2. I verbali delle contravvenzioni sono elevati dagli agenti di cui al comma precedente e trasmessi per competenza al Sindaco e per conoscenza all'Ufficio Forestale competente per il territorio.

### **Art. 38 - Transito sulle strade forestali**

1. Per l'esercizio dei diritti di uso civico di cui all'art.3 sarà autorizzato il transito sulle strade forestali comunali secondo quanto previsto dalla L.P. 11/2007 e successive modificazioni.

### **Art. 39 - Concessioni oltre il Regolamento**

1. Eventuali concessioni tese a sfruttare i beni di Uso Civico e non previste dal presente Regolamento, dovranno essere di volta in volta autorizzate dalla Giunta comunale, per particolari e straordinarie circostanze.

### **Art. 40 - Abrogazioni norme anteriori**

1. Le disposizioni anteriori od in contrasto con il presente regolamento sono abrogate.

### **Art. 41 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione, come previsto dall'art. 6 comma 5 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2.